

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01806/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1806 del 2025, proposto da

Roberto Giannini, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Orlando, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, piazza della Vittoria n. 10;

contro

Azienda Ospedaliera di Cosenza Annunziata – Mariano Santo S. Barbara, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

nei confronti

Umberto Silvagni, non costituito in giudizio;

per l'accertamento:

- del diritto di accesso agli atti e ai documenti di cui alla istanza depositata in data 22.10.2025, nonché della illegittimità del silenzio-diniego della Azienda Ospedaliera di Cosenza in ordine alla predetta istanza, con conseguente condanna alla esibizione della documentazione richiesta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, anche in ordine alla richiesta di notifica del ricorso ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Azienda sanitaria ospedaliera.

Premesso che,

- il ricorrente, a fronte del silenzio serbato dall'Amministrazione sulla istanza di accesso documentale del 22.10.2025 inerente la documentazione della procedura di selezione interna per l'attribuzione dei differenziali economici di professionalità relativa all'anno 2024 come definita con la delibera del Direttore Generale n. 335 del 30.12.2024 – approvazione della graduatoria provvisoria, ha proposto il presente ricorso, provvedendo alla notifica nei confronti di uno dei controinteressati, sig. Silvagni Umberto;
- nelle more della introduzione del presente procedimento, l'Amministrazione, a seguito delle richieste di rivalutazione dei punteggi presentate da altri candidati, ha approvato con la deliberazione n. 297 del 10.11.2025, le graduatorie definitive;
- il ricorrente ha, pertanto, presentato, in data 18.12.2025, una nuova istanza di riesame e contestuale istanza di accesso agli atti relativamente alla deliberazione n. 297 del 10.11.2025 e, a fronte dell'ulteriore silenzio serbato dall'Amministrazione, ha depositato un ulteriore ricorso (avente R.G. 202/2026) e ha notificato l'atto al controinteressato, Silvagni Umberto;

Rilevato che,

- il ricorrente, con istanza del 23 febbraio 2026, ha chiesto l'assegnazione di un termine per eseguire il rinnovo della notifica nei confronti del controinteressato, Silvagni Umberto, sul presupposto del mancato perfezionamento del procedimento notificatorio e ha evidenziato che, diversamente, nel procedimento avente R.G. 202/2026 la notifica nei confronti del controinteressato presso la di lui residenza aveva avuto esito positivo.

Considerato che,

- dalla cartolina depositata dal ricorrente emerge che l'agente notificatore non ha inserito il numero della raccomandata spedita e, quale giustificazione della mancata notifica al controinteressato, ha indicato le seguenti motivazioni: 1) irreperibilità del destinatario; 2) temporanea assenza del destinatario;
- sul punto la giurisprudenza ha affermato che: *“In tema di notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione, con il conseguente obbligo per il giudice di disporre il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., previa fissazione di apposito termine perentorio”* (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del 3 aprile 2017, n. 8638);
- a fronte della erroneità e contraddittorietà dei dati inseriti nella suindicata cartolina, la notifica al controinteressato va, dunque, dichiarata nulla e ne deve essere ordinata la rinnovazione.

Considerato che,

- il ricorrente ha chiesto, altresì, procedersi alla notifica del ricorso nei confronti degli altri controinteressati di cui alla delibera del Direttore Generale n. 335 del 30.12.2024 mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Azienda intimata;
- la notifica nei confronti degli ulteriori controinteressati può essere autorizzata ai sensi dell'art. 49 c.p.a..

Ritenuto che,

- si possa disporre il rinnovo della notifica nei confronti del controinteressato, Silvagni Umberto, nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati ex art. 49, co. 3, c.p.a. mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Azienda ospedaliera, rispettando i limiti e le modalità di oscuramento dei dati identificativi degli interessati;
- la parte ricorrente dovrà provvedere a formulare la richiesta alla parte resistente entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione della presente

ordinanza;

- la parte resistente dovrà provvedere alla pubblicazione dei suindicati adempimenti entro i successivi trenta giorni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima),

a) dichiara la nullità della notifica del ricorso al soggetto controinteressato e autorizza la rinnovazione della notifica al medesimo;

b) autorizza l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati

mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Azienda, nei termini di cui in motivazione;

c) fissa la successiva camera di consiglio per il giorno 13 maggio 2026, anche ai fini della trattazione congiunta con il ricorso n. 202/2026 n.r.g.

Dispone che la segreteria della Sezione provveda alla comunicazione della presente ordinanza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e il controinteressato.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Gerardo Mastrandrea, Presidente

Nicola Ciconte, Referendario

Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Cristiano De Giovanni

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Il Sottoscritto Avv. Fabio Orlando, quale difensore del Sig. Roberto Giannini attesta che la suesesa copia informatica dell'ordinanza è copia conforme all'originale digitale presente nel fascicolo telematico RG n. 1806/2026 del TAR Calabria - Catanzaro dal quale è stata estratta.
Firenze, 10.3.2026

Avv. Fabio Orlando